

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI
VIA G. CAPRANESI 54 - 00155 ROMA
(codice dell'ufficio TJB)
Numero dell'atto: TJB030100077/2020

Alla Societa' ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
con sede in VIA NUOVA POGGIOREALE 152, 80143 - NAPOLI (NA)
Pec: almasolutions@legalmail.it

rappresentata dal
Signor ANDREA D'OVIDIO
nato a ROMA (RM) il 13/10/1962
con domicilio fiscale in VIA ANTONIO GRAMSCI 22, 00100 - ROMA (RM)

Al COMMISSARIO GIUDIZIALE
PROF. AVV. NICOLA RASCIO
Pec: cp8.2019napoli@peconcordati.it



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

A V V I S A

Il Signor D'OVIDIO ANDREA
nato a ROMA (RM) il 13/10/1962
codice fiscale DVDNDR62R13H501V
nella qualita' di rappresentante legale di
ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
PROF. AVV. NICOLA RASCIO

**Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
relativa all'anno 2016.**

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

* * * MOTIVAZIONI * * *

Visto il Processo Verbale di Constatazione redatto in data 11 settembre 2019 dall'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Settore Contrasti Illeciti – Sezione Territoriale Sud –, per i periodi d'imposta 2014, 2015, e 2016, nei confronti della società <<ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO>> (di seguito anche “ALMA SPA”), Codice Fiscale e numero Partita Iva: 01429440934;

Precisato che il suddetto Verbale si intende, in questa sede, riportato anche ai fini della motivazione a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241;

Esaminata la dichiarazione Modello Unico SC 2017 presentata dalla società ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per il periodo di imposta 2016;

Esaminata la dichiarazione Modello IVA 2017 presentata in data 27/02/2017 – identificativo n. 14450658899 – e la dichiarazione integrativa Modello IVA 2017 presentata ed in data 10/05/2017 – identificativo n. 19162845913 – dalla società ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per il periodo di imposta 2016;

Esaminata altresì la dichiarazione Modello IRAP 2017 presentata dalla società ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per il periodo di imposta 2016;

Considerato che i rilievi contenuti nel menzionato PVC pongono in luce violazioni penalmente rilevanti previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000 in riferimento ai quali è stata inoltrata, dai funzionari verificatori, alla Procura della Repubblica un'informativa preventiva ex articolo 331 del C.p.p., prot. n. 0213518 del 02 dicembre 2016 e successive integrazioni;

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

Considerato che la società ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO è stata interessata da procedimenti penali radicati presso la Procura della Repubblica di Napoli in relazione alle ipotesi di reato previste e punite dall'articolo 10 quater del decreto legislativo del 10 marzo 2000, n.74;

l'Ufficio, per il periodo di imposta 2016

PROCEDE

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 39, comma 1, 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del medesimo decreto, alla determinazione di un maggior reddito di impresa ai fini IRES;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 39, comma 1, 40, e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cui l'articolo 25 sopracitato rimanda, alla determinazione di un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP;
- ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57 del medesimo decreto, alla rettifica della dichiarazione presentata ai fini IVA; secondo le modalità e gli importi di seguito illustrati.

RILIEVO

<<Sanzione IVA per infedele dichiarazione derivante da condotte fraudolenti>>

<<Indebita deduzione ai fini IRES ed IRAP di componenti negativi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti>>

La società ALMA SPA svolge sostanzialmente due tipi di attività: la fornitura di lavoro temporaneo e l'attività di *handling*, vale a dire la gestione del magazzino (movimentazione di pallets, colli, ripallettizzazione, etc.) all'interno di centri di distribuzione della GDO (es. Coop, Conad etc.). Tale attività viene svolta con appalti diretti o in qualità di consorziata. I consorzi acquisiscono le

commesse presso i clienti finali e le attribuiscono, sulla base di atti di conferimento lavori, alle consorziate tra cui la ALMA SPA. A sua volta, quest'ultima, svolge l'attività sia con personale proprio sia affidandola in subappalto ad altre società, come risultante dalla sua stessa contabilità.

Dai controlli eseguiti nell'ambito delle operazioni di verifica è emerso che la società ALMA SPA ha posto in essere, nel periodo di imposta 2016, una fattispecie fraudolenta finalizzata a ridurre l'impatto finanziario dei rilevanti oneri previdenziali e tributari derivanti dalle attività di somministrazione di lavoro e movimentazione merci dalla stessa svolte.

La società ALMA SPA per controbilanciare il debito IVA derivante dalle prestazioni rese nei confronti dei propri clienti, ha simulato, con riferimento alle commesse ricevute, direttamente o tramite consorzi di cui faceva parte¹, contratti di subappalto per la fornitura di servizi con società ad essa riconducibili, sulla scorta dei quali ALMA ha ricevuto fatture "con IVA esposta" detratta in dichiarazione. In tal modo i costi per la relativa manodopera sono stati tramutati in servizi ricevuti dalle suddette società, come tali assoggettati ad IVA.

Nel contempo ALMA SPA ha emesso fatture "senza IVA esposta" nei confronti delle società subappaltatrici al fine di far risultare formalmente la somministrazione alle medesime della manodopera necessaria per l'esecuzione dei subappalti in realtà mai effettuati, in quanto le prestazioni sono state rese direttamente da ALMA con proprio personale.

La fittizietà dei subappalti è emersa dalle risposte fornite ai questionari inviati, in pendenza delle operazioni di verifica, sia ai committenti/clienti finali ove sarebbero stati eseguiti i subappalti che ai consorzi che hanno ricevuto le commesse dai committenti/clienti finali, ed è stata confermata dagli esiti delle indagini di P.G. condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, coordinato dalla Procura della Repubblica di Napoli, in relazione agli atti di accollo ed alle compensazioni di cui ha beneficiato negli anni la ALMA SPA, per le cui risultanze si rimanda al PVC.

Infatti, dall'esito dei questionari inviati ai committenti/clienti finali è emerso che le presunte società subappaltatrici sono risultate sconosciute ai committenti/clienti finali presso i quali, secondo quanto indicato nei contratti e nelle fatture dalle stesse emesse nei confronti di ALMA, avrebbero eseguito le prestazioni in sub-appalto.

I riscontri ai questionari inviati hanno, di fatto, confermato che ALMA S.p.A. ha eseguito direttamente con personale proprio e sotto la propria direzione e responsabilità le commesse

¹ G.L.I. Gestione Logistica Interna Società Consortile A.r.l. – c.f.: 06243190482
LHS Società Consortile A.r.l. – c.f.: 02661441200

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

ricevute, direttamente o per il tramite dei consorzi G.L.I. Gestione Logistica Interna Societa' Consortile A r.l. e LHS Societa' Consortile A r.l., simulando contratti di subappalto con società ad essa riconducibili nonché la somministrazione alle stesse del personale necessario, con la conseguenza che sono da considerarsi oggettivamente inesistenti tanto le fatture ricevute da ALMA SPA per prestazioni in sub-appalto "con IVA esposta" quanto le fatture di somministrazione di personale emesse da ALMA nei confronti delle presunte società sub-appaltatrici "senza IVA esposta".

La fittizietà dei subappalti trova ulteriore conferma nel divieto di subappalto previsto dai contratti di affidamento stipulati tra ALMA SPA ed i consorzi G.L.I. e LHS, dai quali, emerge la circostanza che ALMA SPA dovesse eseguire le commesse ad essa affidate dai consorzi, con personale proprio o al massimo distaccato da altre consorziate.

Per l'anno 2016 le operazioni di individuazione e quantificazione delle fatture passive oggettivamente inesistenti sono state condizionate dalle alterazioni apportate alle scritture contabili con riferimento ai fornitori LOGITALY SCARL² e CSP SERVICE SCARL³.

Infatti, per il periodo di imposta 2016 la ALMA SPA ha presentato due dichiarazioni IVA totalmente difformi, rispettivamente trasmesse in data 27/02/2017 ed in data 10/05/2017. A parità di volume d'affari, € 65.783.241,00 con relativa iva pari ad € 14.026.634,00, nella seconda dichiarazione vi è stata una drastica riduzione degli acquisti imponibili, passati da € 62.472.486,00 ad € 11.954.849, con relativa Iva ammessa in detrazione da € 1.508.826 ad € 2.394.947,00. Conseguentemente, si è passati da un credito IVA pari ad € 25.722,00 ad un'IVA dovuta pari ad € 11.088.158,00.

La modifica ha interessato gran parte degli acquisti relativi ai fornitori sopra menzionati.

Fornitore LOGITALY SCARL

In riferimento al fornitore LOGITALY SCARL, in sede di verifica, è stata riscontrata la totale discordanza di importi ed operazioni tra il conto di mastro n. 53.1.1625 anno 2016 intestato al fornitore LOGITALY SCARL stampato in data 28/06/2017 ed esibito in data 11/07/2017 dalla società presso la Sezione territoriale Sud del settore Contrasti Illeciti dell'Agenzia delle Entrate, ed il medesimo conto stampato ed esibito in data 21/09/2016 in sede di accesso presso la sede di Napoli dell'ALMA SPA.

² Codice fiscale: 08005021210.

³ Codice fiscale: 13090671002.

Appurata la discordanza tra le due rilevazioni contabili, sono state richiesti, sempre nell'ambito delle operazioni di verifica, chiarimenti alla ALMA SPA.

La contraddittorietà delle spiegazioni fornite dalla società in data 14/09/2017 e in data 21/11/2017, per le cui dettagliate risultanze si rimette a quanto riportato nel PVC, e la mancata tracciatura delle modifiche effettuate, considerate alla luce del quadro fraudolento nel quale si inseriscono, hanno portato i verificatori a ritenere che le fatture passive del fornitore LOGITALY SCARL, in prima battuta annotate nelle scritture contabili, siano state volutamente eliminate dalla contabilità nelle more del controllo, probabilmente a seguito del controllo iniziato in data 06/04/2017 a carico di LOGITALY SCARL da parte della Guardia di Finanza — Nucleo Polizia Tributaria di Napoli. Tale assunto trova, altresì, conferma negli esiti delle attività di P.G., anch'esse dettagliatamente riportate nel PVC.

Dall'analisi del registro IVA acquisti e dall'analisi dei conti di mastro esibiti dalla società è emerso che le fatture del fornitore LOGITALY SCARL sono state sostituite con fatture emesse dai fornitori STUDIO SMB SRL – c.f.: 07628961000 – e STUDIO SMB DI PEZZETTA SERGIO – c.f.: 06838971007 –, annotate nel registro Iva acquisti come “fuori campo IVA” per un importo complessivo pari ad € **24.893.057,32**.

Ai fini delle ILDD, le suddette fatture sono confluite nel conto di mastro n. 7284810 acceso alla voce di costo "Servizi c/terzi".

Con riferimento alla società fornitrice, Logitaly SC.ARL, è emerso, nell'ambito dei controlli effettuati, che essa risulta, a vario titolo, riferibile al medesimo sodalizio riconducibile agli amministratori di fatto di ALMA S.p.A.⁴, e presenta rilevanti criticità tali da indurre a ritenere che le operazioni da questa poste in essere nei confronti della ALMA SPA siano oggettivamente inesistenti.

Infatti, il CONSORZIO LOGITALY, costituita in data 17/02/2015, per il periodo d'imposta 2015 ha presentato il mod. 770 da cui non risultano dipendenti; la stessa solo in data 18/07/2017 ha trasmesso la dichiarazione Mod. Unico SC 2016 (A.1. 2015), da considerarsi omessa in quanto presentata oltre i termini, da cui si evincono un volume d'affari pari ad € 43.624.623,00, acquisti per € 480.298,00 ed IVA a debito, non versata, per € 9.492.031,00. La trasmissione di tale dichiarazione è verosimilmente da collegarsi ad un controllo iniziato in data 06/04/2017 da parte della GDF – Nucleo Polizia Tributaria di Napoli a carico del Consorzio. Per i successivi periodi di

⁴ Cfr. paragrafi 5. e 6. del PVC, cui si rimanda.

imposta, tra cui l'anno 2016, non ha presentato nessuna delle prescritte dichiarazioni, sia ai fini delle II.DD., sia ai fini IVA, e sia in qualità di sostituto di imposta.

Analogamente lo STUDIO SMB, sia nella veste giuridica di Srl che in quella di ditta individuale, alla luce delle risultanze di P.G. e delle confessioni rese dagli imputati, ampiamente illustrate nel PVC cui si rimanda, risulta essere una “cartiera” riconducibile agli amministratori di fatto della ALMA SPA. Conferma di ciò si ha anche dai riscontri dei dati presente in Anagrafe Tributaria.

In particolare: - con riferimento allo STUDIO SMB SRL, attivo a partire dal 2003 ed estinto, mediante cessazione d'Ufficio, nell'anno 2018, emerge che questi per gli anni di imposta 2015-2016-2017 non ha mai presentato le prescritte dichiarazioni ai fini IRES, IRAP, ed in qualità di sostituto di imposta, mentre, ai fini IVA non ha presentato la dichiarazione per i periodi di imposta 2015 e 2016, presentandola esclusivamente nell'anno 2016; - con riferimento allo STUDIO SMB di Pezzetta Sergio, emerge che questi, negli 2015-2016-2017 non ha mai presentato le prescritte dichiarazioni ai fini IRES, IRAP, IVA ed in qualità di sostituto di imposta.

Tutti elementi, questi, che non fanno altro che confermare il ruolo di “cartiere” dello STUDIO SMB SRL e dello STUDIO SMB di Pezzetta Sergio. Anche in questo caso, quindi, si tratta di operazioni afferenti prestazioni in subappalto oggettivamente inesistenti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge che le fatture emesse, nel periodo di imposta 2016, dalle società fornitrici Logitaly SC.ARL, STUDIO SMB SRL e STUDIO SMB DI PEZZETTA SERGIO ed annotate dalla società ALMA SPA nel registro IVA acquisti, sono da considerarsi oggettivamente inesistenti.

In considerazione delle rettifiche apportate rispetto alla prima dichiarazione IVA presentata da ALMA SPA, e della conseguente mancata detrazione dell'IVA afferente le fatture ricevute da LOGITALY SC.A.R.L. nella seconda dichiarazione IVA presentata da ALMA SPA, **l'Ufficio, per il periodo di imposta 2016 non procede ad alcun recupero d'imposta IVA**, sebbene le fatture inizialmente registrate siano afferenti operazioni oggettivamente inesistenti.

Tuttavia, sotto il profilo sanzionatorio, considerato che la trasmissione da parte di ALMA Spa della dichiarazione integrativa con IVA a debito non ha avuto origine da un errore o da un'omissione bensì da un comportamento antiggiuridico consistente nell'alterazione della contabilità, **l'Ufficio, per il periodo di imposta 2016, procede ad irrogare la sanzione per infedele dichiarazione mediante l'utilizzo di condotte fraudolente in relazione alla prima dichiarazione IVA trasmessa, nonché per illegittima detrazione di imposta**, atteso che la presentazione della dichiarazione integrativa non possa avere l'effetto di sanare le condotte poste in essere dal

contribuente in ordine alla indebita registrazione delle fatture emesse dalla LOGITALY SCARL, per un imponibile pari a € 32.351.235,35, oltre Iva per € 7.117.271,78.

A tal riguardo, gli stessi documenti di prassi, la circolare 180/E/1998 e la circolare GdF 1/2018, escludono l'applicazione dell'istituto del ravvedimento alle condotte fraudolente, ritenute particolarmente offensive per gli interessi erariali e, come tali, considerate non meritevoli di premialità legate ad autocorrezioni. Tale posizione, dunque, esclude dall'alveo dette condotte ravvedibili quei "comportamenti antigiuridici che non abbiano origine da un errore o da un'omissione".

Fornitore CSP SERVICE SCARL

In riferimento alla contabilizzazione delle fatture ricevute dal fornitore CSP SERVICE SCARL, in sede di verifica, sono state rilevate gravi criticità che inducono a ritenere che vi sia stata un'alterazione delle scritture contabili e delle relative fatture, tramutandole da fatture per subappalti, come tali assoggettate ad IVA, in fatture per distacco di personale, come tali escluse da IVA ex art. 15 DPR 633/72. È stato, infatti, riscontrato che l'IVA esposta nel registro degli acquisti esibito in sede di accesso del 21/09/2016 nonché nell'"Elenco fatture fornitori 2016", aggiornato al 31/10/2016 ed esibito dal Dr. PALONI in data 21/11/2016, non è presente nelle fatture esibite da Alma in data 11/07/2017 e negli "Elenchi fornitori Anno 2016" esibiti dall' Ing. MARCONI in data 21/11/2017, in quanto trattate come operazioni escluse art. 15 DPR 633/72.

Pertanto, fatture e contabilità sono state modificate rispetto ai dati forniti in sede di accesso. Tale alterazione trova ulteriore conferma nella circostanza che la maggior parte delle fatture emesse da ALMA SPA nei confronti di CSP SERVICE SCARL per somministrazione di personale riportano la dicitura "c/o GLI"; ciò significa che trattasi evidentemente di appalti ricevuti da GLI che, in quanto consorzio, deve affidarli alle varie società consorziate tra le quali, come si evince dalla visura camerale del consorzio GLI, non figura CSP SERVICE SC.A.R.L. Pertanto non è plausibile che CSP SERVICE SC.ARL abbia ricevuto in affidamento commesse/lavori dal Consorzio GLI. Tali incongruenze, viceversa, confermano come inizialmente le fatture scambiate tra ALMA SPA e CSP SERVICE SC.ARL avessero ad oggetto prestazioni in subappalto fittiziamente rese da CSP SERVICE SCARL ad ALMA SPA e correlate a fittizie somministrazioni di personale da ALMA SPA nei confronti di CSP SERVICE SCARL.

Con riferimento alla società fornitrice, CSP SERVICE SCARL, costituita nel 2014 con sede legale, fino alla data del 10/02/2017, nel medesimo indirizzo dell'ubicazione dell'ALMA SPA, è emerso,

nell'ambito dei controlli effettuati, che essa risulta, a vario titolo, riferibile al medesimo sodalizio riconducibile agli amministratori di fatto di ALMA S.p.A., e presenta rilevanti criticità tali da indurre a ritenere che le operazioni da questa poste in essere nei confronti della ALMA SPA siano da considerarsi oggettivamente inesistenti.

Infatti, il CSP SERVICE SCARL, attualmente in liquidazione volontaria, a partire dal periodo di imposta 2015 e per quelli successivi non ha presentato nessuna delle prescritte dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA; altresì, eccezion fatta per l'anno di imposta 2016, non presenta nessuna dichiarazione in qualità di sostituto di imposta.

Tutti questi elementi confermano il ruolo di "cartiera" del CSP SERVICE SCARL.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge che le fatture emesse, nel periodo di imposta 2016, dalla società fornitrice CSP SERVICE SCARL ed annotate dalla società ALMA SPA nel registro IVA acquisti, sono da considerarsi oggettivamente inesistenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione delle rettifiche apportate rispetto alla prima dichiarazione IVA presentata da ALMA SPA, e della conseguente mancata detrazione dell'IVA afferente le fatture ricevute dal CSP SERVICE SCARL nella seconda dichiarazione IVA presentata da ALMA SPA, **l'Ufficio, per il periodo di imposta 2016 non procede ad alcun recupero d'imposta IVA**, sebbene le fatture inizialmente registrate siano afferenti operazioni oggettivamente inesistenti.

Tuttavia, sotto il profilo sanzionatorio, considerato che la trasmissione da parte di ALMA Spa della dichiarazione integrativa con IVA a debito non ha avuto origine da un errore o da un'omissione bensì da un comportamento antigiusuriero consistente nell'alterazione della contabilità, **l'Ufficio, per il periodo di imposta 2016, procede ad irrogare la sanzione per infedele dichiarazione mediante l'utilizzo di condotte fraudolente in relazione alla prima dichiarazione IVA trasmessa, nonché per illegittima detrazione d'imposta**, atteso che la presentazione della dichiarazione integrativa non possa avere l'effetto di sanare le condotte poste in essere dal contribuente in ordine alla indebita registrazione delle fatture emesse dal CSP SERVICE SCARL, per un imponibile pari a **€ 5.249.213,21**, oltre Iva per **€ 1.154.826,91**.

A tal riguardo, gli stessi documenti di prassi, la circolare 180/E/1998 e la circolare GdF 1/2018, escludono l'applicazione dell'istituto del ravvedimento alle condotte fraudolente, ritenute particolarmente offensive per gli interessi erariali e, come tali, considerate non meritevoli di premialità legate ad autocorrezioni. Tale posizione, dunque, esclude dall'alveo dette condotte

ravvedibili quei "comportamenti antigiuridici che non abbiano origine da un errore o da un'omissione".

Risultanze degli Interrogatori di P.G.

Nel caso di specie, le risultanze delle indagini di P.G., estratti dall'ordinanza del GIP di applicazioni delle misure cautelari, hanno consentito di individuare un'associazione a delinquere finalizzata all'indebita compensazione di cui all'art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000, sfruttando il meccanismo dell'accollo di debiti previdenziali/tributari, nonché alla creazione di indebite posizioni creditorie IVA attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Le indagini hanno consentito di delineare l'esistenza di un unico sodalizio tra ALMA SPA e le altre società coinvolte nella frode, nonché il ruolo di promotori e capi dell'organizzazione dei sigg.ri BARBARINO Francesco⁵ e SCAVONE Luigi⁶, oltre che la partecipazione di vari soggetti agli stessi legati da vincoli di amicizia e di fiducia e/o legami professionali.

Dall'insieme delle indagini condotte dai vari organi, emerge, in modo incontrovertibile, infatti, la riconducibilità ad ALMA SPA delle varie società coinvolte nella frode, nonché il ruolo di *deus ex machina* rivestito dal BARBARINO coadiuvato dallo SCAVONE.

Quest'ultimo, così come emerso in sede di accesso dei funzionari verbalizzanti presso lo studio del dott. DI MONDA, intermediario per la trasmissione telematica dei modelli F24 con coobbligate le tre succitate società, è risultato essere un consulente della ALMA SPA nonché referente delle tre società accollanti.

Analogamente, l'esame della documentazione extracontabile reperita dai funzionari verbalizzanti ha consentito di individuare il reale *deus ex machina* dell'organizzazione fraudolenta nella persona del sig. BARBARINO Francesco, marito della sig.ra CASTALDO Leda, socio al 95% della ALTEA SRL (controllante dell'ALMA SPA), e dunque soggetto che di fatto controlla la ALMA e tutte le società direttamente e indirettamente controllate dalla stessa. Il BARBARINO, dunque, pur non essendo dipendente e non rivestendo cariche societarie nella ALMA SPA, è riconosciuto, sia all'interno che all'esterno della società, come il vero soggetto di riferimento per la gestione strategica della stessa. Da notare come il BARBARINO sia già stato coinvolto, precedentemente, in altre situazioni penalmente rilevanti, in quanto lo stesso, mediante la gestione unitaria e coordinata

⁵ Nato a Napoli il 07/05/1970 – c.f.: BRBFNC70E07F8739F.

⁶ Nato a Potenza il 03/06/1974 – c.f.: SCVLGU74H03G942V.

di una serie di società operanti nel settore edile, ha posto in essere un altrettanto rilevante scambio di fatture oggettivamente inesistenti legate, spesso, a subappalti.

Dalle indagini di P.G., inoltre, emerge chiaramente la posizione rivestita dal Barbarino al vertice del gruppo societario facente capo ad ALMA SPA, nonché delle società utilizzate per il compimento del meccanismo fraudolento, in quanto effettivo responsabile delle scelte adottate, dal punto di vista dell'utilità economica ma, altresì, dei rischi, compreso quello legale, connessi alle decisioni assunte. Analogamente, dato il rapporto fiduciario esistente tra il Barbarino e lo Scavone, emerge come i due rivestano un ruolo di primo piano nell'ambito del gruppo societario, quali co-gestori di ALMA SPA e delle altre società coinvolte nel meccanismo fraudolento.

Gli elementi sopra citati dimostrano come il Barbarino, in qualità di socio e amministratore di fatto della società ALMA SPA ed in concorso con altri soggetti, abbia posto in essere una serie di operazioni fraudolente servendosi di diverse società che hanno emesso e utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, allo scopo di consentire all'ALMA SPA di beneficiare di crediti inesistenti da utilizzare in compensazione per i propri debiti previdenziali/tributari. Il meccanismo fraudolento, articolato attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e l'indebita compensazione di crediti IVA inesistenti attraverso l'istituto dell'accollo, ha trovato conferma nelle risultanze delle indagini di P.G.

L'analisi comparata dei soggetti che a vario titolo sono intervenuti negli atti di accollo e/o nelle fatturazioni, quindi, ha messo in luce l'esistenza di una serie di società tutte riconducibili al medesimo sodalizio, con amministratori e/o soci, che passano da una società all'altra. L'esistenza di un unico sodalizio tra le varie società coinvolte è altresì confermato dalla circostanza che i vari soggetti, tra cui il Barbarino e la Castaldi, hanno percepito redditi da varie società riconducibili al sodalizio stesso. Emerge, quindi, pienamente la riconducibilità delle società utilizzate nel meccanismo fraudolento alla ALMA SPA, così come appare inequivocabilmente il ruolo unitariamente svolto, nelle varie società coinvolte nella frode, dei "dominus" BARBARINO E SCAVONE, che sono da qualificarsi come amministratori di fatto della ALMA SPA e veri e propri promotori del meccanismo fraudolento.

Tale circostanza è confermata dallo stesso Barbarino che, in sede di interrogatorio di P.G., ha reso delle dichiarazioni in cui, descrivendo il meccanismo fraudolento posto in essere, ha confermato in toto la ricostruzione dei verificatori (per quanto di interesse si rimanda agli stralci degli interrogatori del Barbarino di cui alle pagg. 97 e seguenti del PVC). Dalle dichiarazioni rese emerge chiaramente il suo ruolo nell'ideazione del meccanismo fraudolento allorché da proprietario della società AREA

LOGISTICA acquisì la ALMA SPA. Dichiarò infatti il Barbarino, nel corso dell'interrogatorio di P.G., che a seguito della sua acquisizione del Consorzio GLI crebbe il fatturato della ALMA, la quale per farsi pagare dalla consorziata aveva necessità di emettere fatture con Iva per cifre molto elevate. Per abbattere il carico fiscale dell'Iva e per mantenere, allo stesso tempo, la proporzione tra il 51% di somministrazione e 49% di appalto e mantenere così l'autorizzazione rilasciata dal Ministero alla somministrazione di manodopera, la ALMA doveva originare un flusso parallelo di false fatturazioni, al fine di far sorgere un credito IVA da opporre in bilanciamento al debito generato secondo un'operazione strutturata che viene dettagliatamente descritta dal Barbarino nei termini seguenti: *“ALMA emetteva fatture attive di somministrazione di lavoro a varie società, per operazioni inesistenti, senza IVA; l'IVA vera è propria a credito veniva originata da fatture passive di subappalto di servizi emesse da società quali LOGITALY, AREA LOGISTICA e altre similari sempre riconducibili allo stesso Barbarino. In tal modo si poteva compensare il carico fiscale generato dalle fatture emesse da ALMA verso GLI”*. Inoltre il ruolo del Barbarino nel meccanismo fraudolento appare evidenziato anche dal fatto che lo stesso predisponesse piani di contabilità sia per la ALMA che per le varie società cartiere. Infine è lo stesso Barbarino a dichiarare che gli amministratori delle diverse società coinvolte nel meccanismo fraudolento, e riconducibili, per sua ammissione, ad egli stesso e allo Scavone, fossero in realtà delle mere teste di legno.

Dagli elementi dettagliatamente esposti, pertanto, non può che non essere evidenziato come, nel caso di specie, vi sia un unico e inscindibile sodalizio tra le società utilizzate nel meccanismo fraudolento e la ALMA SPA ideato e realizzato dagli amministratori di fatto delle società coinvolte, veri e propri dominus dell'intero meccanismo fraudolento realizzato.

Da quanto sopra esposto, l'Ufficio, per il periodo di imposta 2016, ai fini IVA, irroga la sanzione di cui agli articoli 5, commi 4 e 4-bis, e 6, comma 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata ad un'imposta pari ad € 8.272.098,71 (€ 7.117.271,77 + € 1.154.826,91), determinata applicando l'aliquota del 22% ad un imponibile pari ad € 37.600.448,56 (€ 32.351.235,35 + € 5.249.213,21).

Rilevanza ai fini II.DD

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, i costi derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti risultano indeducibili dal reddito d'impresa in quanto relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

Le fatture sono oggettivamente inesistenti quando simulano la realtà delle operazioni in esse descritte. Tale simulazione può essere relativa, quando si realizza l'inesistenza in senso giuridico dell'operazione, ossia quando la divergenza tra la realtà e la sua rappresentazione attiene al contenuto negoziale dell'atto rappresentato: viene fatturata una determinata operazione, ma ne è stata effettuata un'altra; oppure può essere assoluta, ossia quando si verifica l'inesistenza in senso assoluto dell'operazione stessa, considerato che non è stata realmente posta in essere alcuna operazione.

Pertanto, in considerazione del fatto che la società ALMA SPA ha contabilizzato e dedotto dal reddito di impresa e dal valore della produzione lorda i costi afferenti i subappalti fittizi, **l'Ufficio, per l'anno di imposta 2016, recupera a tassazione, in violazione dell'art. 109 del TUIR, un importo complessivo pari ad € 30.142.270,53 (€ 24.893.057,32 + € 5.249.213,21) in quanto componenti negativi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, ed, in quanto tali, indebitamente dedotti dalla base imponibile ai fini IRES ed IRAP.**

CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per l'anno di imposta 2016, l'Ufficio recupera a tassazione:

- **ai fini IRES, componenti negativi di reddito indebitamente dedotti dal reddito d'impresa per un ammontare complessivo pari ad € 30.142.271,00, ai sensi dell'art. 109 del TUIR e del D.L. 16/2012, in quanto relativi a costi fittizi derivanti ad operazioni oggettivamente inesistenti;**
- **ai fini IRAP, componenti negativi indebitamente dedotti dal Valore della Produzione Netta per un ammontare complessivo pari ad € 30.142.271,00, ai sensi dell'art. 109 del TUIR e del D.L. 16/2012, in quanto relativi a componenti negativi fittizi derivanti ad operazioni oggettivamente inesistenti**

Ai fini IVA, l'Ufficio, per il periodo di imposta 2016, irroga le sanzioni di cui agli articoli 5, commi 4 e 4-bis, e 6, comma 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471,

commisurata ad un'imposta pari ad € 8.272.099,00, determinata applicando l'aliquota del 22% ad un imponibile pari ad € 37.600.449,00.

Per quanto attiene il profilo sanzionatorio, con particolare riferimento ai criteri di determinazione delle sanzioni applicabili al caso di specie, così come previste dal decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, e tenendo conto della gravità della violazione commessa desunta dalla condotta fraudolenta della società ALMA SPA, e dei soggetti alla stessa riconducibili, e della ripetizione di tale comportamento nei vari periodi di imposta, l'Ufficio, ai sensi dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, procede a determinare le sanzioni irrogabili nella loro misura massima, e, ai sensi dall'articolo 7, commi 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad aumentare le stesse in considerazione del fatto che la società ALMA SPA, in uno dei tre anni precedenti, nello specifico anno di imposta 2014, è incorsa in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione, di mediazione e di conciliazione.

Le sanzioni, applicate in conformità della normativa vigente, sono dettagliatamente esposte nei quadri seguenti.

Considerato che nel caso di specie è stata rilevata una contestazione di frode fiscale e rilevato che la società ALMA S.P.A. in data 24/04/2019 ha depositato domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., presso il Tribunale di Napoli
si ritiene che il presente atto sia connotato dai caratteri di indifferibilità ed urgenza.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA		
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		
RF4 Utile	1.936.512	1.936.512
VARIAZIONI IN AUMENTO		
RF15 Interessi passivi indeducibili	9.315	9.315
RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	1.504.417	1.504.417
RF17 Oneri di utilità sociale	40.000	40.000
RF18 Spese mezzi di trasp. inded., art. 164 del TUIR	207.324	207.324
RF19 Sval., minus. patr., sopravv. pass., perdite inded.	218.274	218.274
RF21 Ammortamenti non deducibili	297	297
RF23 Spese artt. 108 e 109, c. 5, ult. per. o di comp. altri eser.	94.059	94.059
RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili	505.243	505.243
RF31 Altre variazioni in aumento	1.049.227	1.049.227
VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO		
Costi a fronte di operazioni inesistenti		30.142.271
RF32 Totale variazioni in aumento	3.628.156	33.770.427
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		
RF43 Spese artt. 108 e 109, c. 5, ult. per. e comp. neg. non ded.	94.059	94.059
RF56 Totale variazioni in diminuzione	94.059	94.059
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
RF57 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col. 4 + RF32 - RF56)	5.470.609	35.612.880
RF60 col. 2 REDDITO AL LORDO DELLE EROG. LIBERALI (o perdita)	5.470.609	35.612.880
RF63 REDDITO (o PERDITA)	5.470.609	35.612.880
QUADRO RN - IRES		
RN1 col. 2 Reddito	5.470.609	35.612.880
RN6 col. 2 Reddito	5.470.609	35.612.880
col. 10 Reddito imponibile	5.470.609	35.612.880
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5%	5.470.609	35.612.880
Imposta risultante	1.504.417	9.793.542
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	1.504.417	9.793.542
RN11 col. 3 Imposta netta	1.504.417	9.793.542
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	1.504.417	9.793.542
RN20 Eccedenza di imp. ris. da precedente dich. comp. F24	10.211.489	
RN23 Imposta a debito	11.715.906	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		8.289.125,00



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

	DICHIARATO	ACCERTATO
IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
QUADRO IC - SOCIETA' DI CAPITALI		
Codice regione o provincia autonoma	08	
Regione o provincia autonoma	Lazio	
SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
IC6 Totale componenti positivi	67.993.617	67.993.617
IC14 Totale componenti negativi	55.302.519	25.160.248
SEZIONE IV - VARIAZIONI IN AUMENTO		
IC52 Totale variazioni in aumento	1.610.584	1.610.584
SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA		
IC64 Valore della produzione lorda	14.301.682	44.443.953
IC69 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	23.127.535	23.127.535
IC75 Ulteriore deduzione	8.000	0
IC76 Valore della produzione netta	0	21.316.418
QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO		
SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE		
Codice Regione = 8 - LAZIO		
Valore Produzione	0	21.316.418
Base Imponibile	0	21.316.418
Normativa regionale		Si
Aliquota	0,00%	4,82%
Imposta lorda	0	1.027.451
Imposta netta	0	1.027.451
SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA		
IR21 Totale imposta	0	1.027.451
IR30 Credito da utilizzare in compensazione	290.673	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		1.027.451,00

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP, IVA.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Ires-PRESENT. DICH. INF. REDDITO IMP. INFERIORE A ACCERTATO O IMPOSTA INFERIORE A DOVUTA O CREDITO SUP. A SPETTANTE, MEDIANTE DOCUMENTAZ. FALSA O OPERAZ. INESISTENTI, ARTIFICI O RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE a) ART. 1, COMMA 3, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 135% AL 270% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	11.190.318,75	22.380.637,50
2 Ires-TENUTA DELLA CONTABILITA' NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE. a) ART. 9, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 1.000,00 A EURO 8.000,00	1.000,00	8.000,00
3 Irap-PRESENT. DICH. INF. REDDITO IMP. INFERIORE A ACCERTATO O IMPOSTA INFERIORE A DOVUTA O CREDITO SUP. A SPETTANTE, MEDIANTE DOCUMENTAZ. FALSA O OPERAZ. INESISTENTI, ARTIFICI O RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE a) ART. 1, COMMA 3, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE AMMIN. DAL 135% AL 270% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	1.387.058,85	2.774.117,70
4 IVA-ILLEGITTIMA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA a) ART. 6, COMMA VI, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA PARI AL 90% DELL'IMPOSTA	7.444.889,10	7.444.889,10
5 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE FALSA O PER OPERAZIONI INESISTENTI, MEDIANTE ARTIFICI O RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE a) ART. 5, COMMA 4 BIS D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 135% AL 270% DELL'IMPOSTA	11.167.333,65	22.334.667,30

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, tenendo conto della gravità della violazione commessa desunta dalla condotta fraudolenta della società ALMA SPA, l'Ufficio procede a determinare le sanzioni irrogabili nella loro misura massima;
- ai sensi dall'articolo 7, commi 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'Ufficio applica la recidiva nella misura del 10% in considerazione del fatto che la società ALMA SPA, in uno dei tre anni precedenti, nello specifico anno di imposta 2014, è incorsa in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione, di mediazione e di conciliazione.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Ires	24.618.701,25
3 Irap	3.051.529,47
Cumulo materiale	27.670.230,72

PROSPETTO B (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
4 IVA	8.189.378,01
5 IVA	24.568.134,03
Cumulo materiale	32.757.512,04

PROSPETTO C (violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
2 Ires	17.600,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Ires, con una sanzione applicabile di euro 24.618.701,25.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	24.618.701,25
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	4.923.740,25
- sanzione base	Euro	29.542.441,50
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	7.385.610,38
- Cumulo giuridico	Euro	36.928.051,88

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto B e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 5/IVA, con una sanzione applicabile di euro 24.568.134,03 .

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	24.568.134,03
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	6.142.033,51

**DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI****AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934**

- Cumulo giuridico Euro 30.710.167,54

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 36.928.051,88) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 27.670.230,72).

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo materiale (Euro 32.757.512,04) e' superiore a quello risultante dal cumulo giuridico (Euro 30.710.167,54).

Pertanto la DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

- La sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 27.670.230,72 per le violazioni indicate nel prospetto A.
- La sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 17.600,00 per le violazioni indicate nel prospetto C.
- La sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 30.710.167,54 per le violazioni indicate nel prospetto B.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934**AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE****1) Istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati (Art. 42, comma 4, dPR n. 600/1973)**

Il contribuente ha la facoltà di chiedere, tramite apposita istanza, che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili, derivanti dalle rettifiche di cui al presente atto, le perdite pregresse non utilizzate fino a concorrenza del loro importo. L'istanza deve essere presentata compilando e inviando in via telematica il modello IPEA, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).

La presentazione del modello IPEA sospende il termine per l'impugnazione del presente atto per un periodo di 60 giorni. In caso di presentazione del modello IPEA, l'ufficio che ha emesso il presente atto, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite richieste, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione telematica del modello IPEA. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.

2) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso, (vedi successivo punto 4) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 7) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni. Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 4. In ipotesi di presentazione del modello IPEA, l'importo da pagare ai fini della definizione dell'accertamento tiene conto della predetta riduzione delle sanzioni e dell'eventuale ricalcolo della pretesa tributaria, effettuato a seguito della presentazione del modello IPEA di cui al precedente punto 1). In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto a seguito del ricalcolo entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 31/10/2020 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires	9455	8.289.125,00
Interessi (fino al 31/10/2020)		968.919,23
TOTALE		9.258.044,23
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	1.027.451,00
Interessi (fino al 31/10/2020)		120.099,17
TOTALE		1.147.550,17
Ulteriori interessi (*)		

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

Sanzioni di cui al prospetto A	9452	9.223.410,24
Sanzione Ires	9452	5.866,67
Sanzione IVA	9452	10.236.722,51
Spese di notifica (**)	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 31/10/2020, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(**) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000,00 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 dlgs n. 218/1997). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TJB
- il Codice Atto : 16921637001

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

3) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 2), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della definizione agevolata delle sole sanzioni e' indicato nell'eventuale esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.

In tale ultima ipotesi il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	9.223.410,24

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

Sanzione Ires	9601	5.866,67
Sanzione IVA	9601	10.236.722,51

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni. Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TJB
- il Codice Atto : 16921637001

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	9.316.576,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020 *	1.244.592,45
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO **	8,75
TOTALE	10.561.177,20

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/10/2020 fino alla data di versamento inclusa.

** In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

4) Ricorso, reclamo/mediazione e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare ricorso o reclamo/mediazione

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

I termini suddetti sono sospesi per 60 giorni qualora il contribuente abbia presentato in via telematica il modello IPEA indicato al precedente punto 1).

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non puo' costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilita' del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalita' di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo e senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: ROMA, e notificarlo a:

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO

VIA G. CAPRANESI 54

00155 ROMA (RM)

(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:

dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica puo' avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Regionale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso e' stato notificato con modalita' diverse dall'invio PEC (in caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se e' stato notificato tramite l'ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se e' stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 31/10/2020 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della riscossione a titolo provvisorio e' indicato nell'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente. In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

Per ogni giorno successivo alla data del 31/10/2020 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2016	2.763.041,67
Interessi fino al 31/10/2020 (*)	9933		369.112,09
Irap	9934	2016	342.483,67
Interessi fino al 31/10/2020 (**)	9935		45.752,07
Spese di notifica (***)	9400	2016	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 302,79908 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 37,53245 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TJB
- il Codice Atto : 16921637001

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	3.105.525,34
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020 *	414.864,16
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO **	8,75
TOTALE	3.520.398,25

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/10/2020 fino alla data di versamento inclusa.

** In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

5) Intimazione al pagamento

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 2) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 3), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	9.316.576,00
SANZIONE PER INTERO	58.397.998,26
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020 *	1.244.592,45
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO **	8,75



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

TOTALE	68.959.175,46

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/10/2020 fino alla data di versamento inclusa.

** In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

6) Sospensione dell'efficacia dell'atto**(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)**

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione del pagamento e della riscossione delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno.

Per le controversie di valore superiore a 50.000 euro, la presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio.

Tuttavia, il contribuente che propone ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione è concessa e successivamente il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR n. 602/1973).
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In quest'ultimo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

7) Accertamento con adesione**(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)**

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 2) e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

È possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 3).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 4) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

Nel corso del contraddittorio del procedimento di accertamento con adesione, il contribuente può presentare in via telematica il modello IPEA di cui al punto 1), qualora non si sia già avvalso di tale facoltà a seguito della notifica dell'avviso di accertamento e prima della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. In tal caso i termini per la proposizione del ricorso sono sospesi di ulteriori 60 giorni.

8) Riesame



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

9) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

10) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione**(Art. 29 dl n. 78/2010)**

Il presente atto, decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

In caso di presentazione del modello IPEA di cui al punto 1), con le medesime modalita' saranno affidate le somme dovute in base all'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato all'Agente della Riscossione senza attendere il decorso degli ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

10-a) Presentazione del ricorso**(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)**

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	3.105.525,34
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020	414.864,16
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (**)	8,75
TOTALE (*)	3.520.398,25

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/10/2020 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

(**) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

10-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE		9.316.576,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020		1.244.592,45
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (**)		8,75
TOTALE (*)		10.561.177,20

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/10/2020 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

(**) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

10-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE		9.316.576,00
SANZIONE PER INTERO		58.397.998,26
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020		1.244.592,45
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (**)		8,75
TOTALE (*)		68.959.175,46

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/10/2020 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100077/2020 PER L'ANNO 2016 codice fiscale 01429440934

c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.
(**) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

Responsabile del procedimento e funzionario al quale rivolgersi per informazioni:

PEPE FRANCESCO

Via Giovanni Capranesi, n. 54, Citta' 00155 ROMA

Stanza 3.45, piano III, telefono 06/225982353

Il presente atto si compone di 30 Pagine

e di n.2 allegati composti da n.155 pagine

Firmato digitalmente
IL CAPO UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI*
Lia Giusi Reitano

*Firma su delega del Direttore Regionale, Paola Muratori.

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente